

Rendite finanziarie. Corretta la relazione al decreto che fissa l'imponibilità al 49,72%

Plusvalenze, regole omogenee

La nuova percentuale si applica anche alle società di persone

Marco Piazza

La nuova percentuale per la tassazione delle plusvalenze si applica anche alle società di persone. L'indicazione si può trarre dalla versione definitiva della relazione di accompagnamento al decreto ministeriale 2 aprile 2008 (decreto che è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 90 di ieri).

Sul Sole 24 Ore del 15 aprile si era affermato - a commento del decreto con il quale il ministero dell'Economia ha determinato nel 49,72% la percentuale di dividendi e plusvalenze su parteci-

LA SEMPLIFICAZIONE

Nessuna differenza di trattamento sulle cessioni delle partecipazioni in base alla forma societaria che viene prescelta

pazioni qualificati come imponibile - che, per le plusvalenze, la nuova percentuale si sarebbe dovuta applicare solo a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società Ires. A quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone residenti in Italia - si affermava - si sarebbe continuato ad applicare la quota di esenzione del 60 per cento. L'affermazione era fondata sul punto 9) della relazione governativa: «per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti all'Ires, la

misura, rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento» (a cui corrisponde la quota imponibile del 49,72%).

Proprio ieri, però, è stata diffusa la versione definitiva della relazione in cui il punto 9) è riscritto come segue: «Per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura, rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento».

La nuova versione - cancellando il riferimento ai soggetti Ires - rende chiaro che anche in caso di cessione di partecipazioni in società di persone si applica la nuova percentuale. La soluzione adottata ha certamente portato a semplificare, in quanto si evita di applicare percentuali diverse a seconda dell'oggetto della cessione e si evita di indurre ad arbitraggi basati sul maggior favore che i soci di società di persone avrebbero rispetto ai soci di società di capitale. Peraltro, la scelta potrebbe essere considerata eccessiva rispetto alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 38 della Finanziaria 2008 il quale dispone che la rideterminazione delle percentuali di esenzione e imponibilità di dividendi e plusvalenze deve essere effettuata «al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (...)

Il problema risolto

La prima versione

La prima versione della relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 2 aprile 2008 sottolineava come «per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura, rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento». In questo modo si lasciava intendere che la quota di imponibilità del 49,72% doveva essere limitata alle società di capitale e, più in generale, ai soggetti che pagano l'Ires

La seconda versione

Il testo della relazione è stato corretto. La nuova versione stabilisce che «per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti, la misura, rispettivamente, di esenzione e indeducibilità dal reddito è stabilita nel 50,28 per cento». Si è dunque cancellato il riferimento ai soggetti Ires. E la percentuale di imponibilità del 49,72% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di partecipazioni che riguardano le società di persone e non solo a quelle relative a società di capitali

Era, quindi, apparso normale che la rideterminazione delle percentuali dovesse riguardare solo le plusvalenze relative a partecipazioni in società Ires e non anche quelle relative a partecipazioni in società non Ires.

Le nuove percentuali si applicano:

■ per i dividendi: a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente per oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine è previsto che la società Ires erogante dovrà indicare separatamente, nel «Prospetto del capitale e delle riserve», l'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e i relativi decrementi conseguenti alle delibere di distribuzione. Nella certificazione degli utili consegnata al percettore dei dividendi dovrà essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% e degli utili che concorrono a formare il reddito al 49,72 per cento. I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipante fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

■ per plusvalenze e minusvalenze, le nuove percentuali si applicano a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2009. Per i non imprenditori, che applicano il principio di cassa, la regola vale anche se la cessione è avvenuta nel 2008 e l'incasso dal 1° gennaio 2009.

Reverse charge. Per definire le disposizioni applicabili Sui servizi «in house» contratto determinante

Renato Portale

Inversione contabile Iva in bilico nei contratti "in house providing". Se il rapporto che intercorre tra l'ente pubblico concedente e la società affidataria del servizio configura sostanzialmente un contratto d'appalto, i soggetti terzi che effettuano prestazioni di servizi nell'ambito dell'edilizia dovranno essere considerati subappaltatori e quindi emettere le fatture senza applicazione dell'Iva secondo le regole dell'inversione contabile. In caso contrario, invece, le prestazioni saranno ordinarie

IL PRINCIPIO

Secondo l'Agazia, se i lavori affidati configurano un appalto il subappaltatore deve applicare l'inversione

mente assoggettata a imposta con addebito dell'Iva alla società affidataria.

Con la risoluzione 155/E del 16 aprile 2008, l'agenzia delle Entrate ha precisato che la possibilità di qualificare giuridicamente le società come soggetti operanti in house providing non comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione del regime del reverse charge. Occorre infatti analizzare le condizioni contrattuali che disciplinano le reciproche obbligazioni e diritti, per appurare se le clausole apposte consentono o meno la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto.

La risoluzione conferma, ancora una volta, che esistono evidenti difficoltà nell'applicare il regime del reverse charge in edilizia, che forse potrebbero essere superate ampliando l'ambito soggettivo ed evitando la limitazione ai subappaltatori. In casi come questo, infatti, il soggetto che emette la fattura (subappaltatore) deve decidere il regime di applicazione dell'imposta (ordinaria o reverse charge) senza conoscere il rapporto che esiste tra il suo committente e l'ente locale e senza sapere, quindi, se le clausole contrattuali stabilite tra le parti possano configurare un appalto o un affidamento "in house".

Il caso

Una società multiutility, accanto all'attività principale che consiste nel fornire servizi energetici, svolge per un Comune funzioni accessorie in materia edile affidando a terzi la realizzazione di interventi edilizi relativi ai servizi forniti. Ad avviso della società, l'affidamento diretto "in house" dei servizi non può configurarsi come un contratto d'appalto tra due soggetti autonomi, ma piuttosto una "delegazione interorganica", per cui l'impresa agisce come se fosse un ufficio del Comune. Il vincolo contrattuale riconducibile all'appalto nascerebbe, invece, nei rapporti che la società contrae con i soggetti esterni realizzatori per la stessa dei lavori edili.

Secondo l'interpellante, in assenza di un rapporto di appalto con il Comune, la società multiutility deve essere considerata il committente e i soggetti terzi non sarebbero subappaltatori, ma appaltatori principali. Le prestazioni di tali soggetti, pertanto, dovrebbero essere assoggettate ad Iva ordinaria e non al regime dell'inversione contabile.

La risposta dell'Agazia

L'agenzia delle Entrate, però, ribalta l'interpretazione proposta dalla società. Infatti, la possibilità di collocare l'attività dell'impresa nel modello dell'in house providing non comporta, ai fini fiscali, l'applicabilità automatica del reverse charge. Ciò che rileva ai fini fiscali è la valutazione del rapporto tra società ed ente locale, verificando se, sostanzialmente, è equiparabile a un contratto d'appalto. La valutazione, però, esorbita le finalità dell'interpello e, pertanto, le domande della società restano senza una precisa risposta.

L'Agazia, però, si sofferma in generale sul modello "in house" e richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, (sentenza Teckal), quando i giudici comunitari hanno precisato che l'elemento caratterizzante del modello "in house" è «l'assoluta mancanza, nel soggetto affidatario, di una propria autonomia imprenditoriale e di un potere decisionale distinto da quello dell'amministrazione».

SPECIALE ONLINE



FILO DIRETTO

Il testo del decreto e la relazione

Il sito del Sole 24 Ore riporta, nella sezione Norme e tributi, il testo del decreto ministeriale (che è stato

pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 90) e la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento nella nuova versione che scioglie tutti i dubbi sulla portata applicativa della quota di esenzione e indeducibilità. Le nuove disposizioni riguardano, quindi, tanto i soci delle società di persone quanto quelli delle società di capitali

www.ilssole24ore.com

Annunciata una circolare con le istruzioni per l'amministrazione

Si sblocca la transazione fiscale

Giovanni Negri

MILANO

Potrebbero finalmente decollare le transazioni fiscali. Tra le novità della recente riforma del diritto fallimentare, sono rimaste finora lettera morta. Fatte salve due eccezioni (a Catania e Milano), la possibilità di una soddisfazione solo parziale dei crediti tributari dopo un accordo tra debitore e amministrazione finanziaria non è stata sfruttata. Una situazione destinata però a cambiare se, come ha annunciato il direttore dell'Agazia Francesco Miceli, è ormai in fase di ultimazione una circolare del ministero con le istruzioni operative per gli uffici. Per Miceli, che è intervenuto al Quarto forum della Scuola di alta formazione dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, dedicato alla prevenzione delle crisi d'impresa, il passo è quasi obbligato e dovrebbe permettere di capire a quali condizioni è possibile rendere compatibile l'istituto della transazione con lo scoglio dell'indisponibilità dei crediti tributari.

Perché a compromettere

l'utilizzo dell'istituto, oltre a difficoltà di natura interpretativa (per esempio sulla necessità dell'inserimento o meno della transazione nella proposta di concordato preventivo), ha molto conteso anche la perplessità, se non l'avversione, degli uffici del Fisco rispetto a una prospettiva del tutto inedita. Un esito tutto sommato paradossale, visto che il legislatore, in sede di correzione della riforma, con disciplina in vigore a partire da quest'anno, ha puntato anche sulla transazione fiscale per provare a restituire attrattiva agli accordi di ristrutturazione.

L'appuntamento di Milano ha costituito l'occasione anche per fare il punto su altre questioni aperte della riforma. Cruciale, per esempio, quella del soddisfacimento solo parziale del privilegio nell'ambito del concordato preventivo (altra novità introdotta a partire dal 2008 per cancellare disparità di trattamento con il concordato fallimentare). Per il giudice della sezione fallimentare di Milano, Mauro Vitello, a rallentare, se

In arrivo

La possibilità

Con la riforma del diritto fallimentare è stato reso possibile un accordo tra amministrazione finanziaria e debitore per il soddisfacimento solo parziale dei crediti del Fisco. L'istituto, previsto nel solo ambito del concordato, è stato da pochi mesi esteso anche agli accordi di ristrutturazione

L'impatto

Sinora, salvo che in due casi, la possibilità dell'intesa è rimasta lettera morta, visto che gli uffici tributari hanno accolto la novità con un'avversione che si fa forte del principio di indisponibilità dei crediti dell'Erario

La soluzione

Il direttore dell'Agazia regionale della Lombardia ha però annunciato che è in fase di avanzata preparazione una circolare che fornirà una serie di indicazioni operative all'amministrazione

CON IL SOLE-24 ORE



FOCUS SU UNICO PER SPA ED SRL

Focus sulla dichiarazione di Spa ed Srl. «Guida alle novità fiscali» di aprile è in edicola al prezzo di 6 euro, oltre al costo del Sole 24 Ore ed è dedicato alla dichiarazione dei redditi per le società di capitali. La pubblicazione spiega le novità della dichiarazione 2008 per le società di capitali, Spa e Srl, e offre la compilazione guidata del modello Unico con esempi quadro per quadro e i chiarimenti degli esperti

non a bloccare, la presentazione di proposte c'è oggi anche l'incertezza sui criteri da adottare per la formazione delle classi. E allora diventa determinante l'apporto di nuove risorse in maniera da rendere possibile il soddisfacimento solo parziale dei creditori privilegiati che, per la parte non soddisfatta, entrano a fare parte dell'"ordinaria" divisione in classi.

Altro aspetto cruciale in una riforma che vede il dottore commercialista in primo piano come possibile "registra" delle operazioni legate alla crisi (ne hanno parlato sia il presidente nazionale Claudio Sicilotti sia il presidente dell'Ordine milanese Luigi Martino) è quello dell'emersione tempestiva della situazione di difficoltà dell'impresa. Un punto, quello dei meccanismi di allerta, sul quale la riforma dopo un timido tentativo in fase di preparazione ha abdicato. In questo senso si può rivelare determinante una sorta di check up aziendale come quello delineato da Massimo Saita, economista dell'Università Bicocca. Una verifica centrata su tutte le attività che producono valore come il marketing e le vendite, la produzione e la logistica in entrata e in uscita, al termine della quale può venire alla luce con chiarezza l'impasse dell'impresa in via preventiva rispetto all'apertura della crisi.

Uno studio del Consiglio del notariato

Due regimi per cessioni in corso al 1° marzo

Angelo Busani

Sulle fatture emesse dal 1° marzo 2008 si applica la nuova disciplina in tema di reverse charge introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, commi 156 e 157). Mentre dal 1° ottobre 2007 il procedimento dell'inversione contabile vale per le cessioni di fabbricati strumentali (cioè di categoria A/10 e dei gruppi B, C, D ed E) nelle quali l'Iva è stata

LA TRANSIZIONE

Solo sulle fatture che vengono emesse dopo la «data-confine» gli obblighi sono a carico del cessionario

resa applicabile per effetto di opzione esercitata dal cedente. Dal 1° marzo opera il reverse charge anche per le cessioni di fabbricati strumentali verso cessionari che detraggono l'Iva in misura pari o inferiore al 25 per cento. L'estensione del regime del reverse charge è stato oggetto di interpretazione da parte della commissione Tributaria del

Consiglio nazionale del notariato (studio 17/2008/T).

Restano imponibili l'Iva: ■ le cessioni di fabbricati strumentali o abitativi nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di una partita Iva; ■ le cessioni effettuate da imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato entro il quarto anno successivo alla conclusione dei lavori.

In questi casi il cedente addebita l'Iva alla controparte; e questa, se si tratta di un soggetto Iva, non applica il reverse charge.

Qualche dubbio potrebbe sorgere per il caso della cessione del fabbricato strumentale effettuata entro i quattro anni dalla sua costruzione o dalla sua ristrutturazione a un soggetto Iva che detrae l'Iva in percentuale non superiore al 25 per cento. È però da ritenere sufficientemente fondata la tesi secondo cui la naturale imponibilità a Iva delle cessioni effettuate dalle imprese che costruiscono o ristrutturano costituisca un criterio prevalente rispetto alla considerazione che l'acquirente è un soggetto tenuto al reverse charge. Pertanto, in questo caso l'Iva va addebitata

dal cedente e non si fa luogo all'inversione contabile.

Occorre effettuare una riflessione anche con riferimento alle operazioni già in corso al 1° marzo 2008. Si pensi al caso di un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2007 in base al quale siano già state emesse fatture (e pagati acconti) ante 1° marzo 2008; e che questa vicenda abbia esito in un contratto definitivo (con relativo saldo prezzo) da stipulare dopo il 1° marzo. Ebbene, restano ferme le fatture emesse in regime di normale imponibilità a Iva; per quelle invece da emettere dopo il 1° marzo il cedente indicherà in fattura l'Iva con l'aliquota zero mentre l'acquirente procederà alla materiale aggiunta dell'aliquota Iva e dell'imposta dovuta.

Il meccanismo dell'inversione contabile mira a cautelare l'interesse dell'erario statale alla riscossione dell'Iva e, in sostanza, ad evitare che il cedente si sottragga all'obbligo di versamento dell'Iva addebitata al cessionario (quando costui la detrae, una volta che ne abbia effettuato il versamento). L'obiettivo viene dunque raggiunto con le seguenti prescrizioni: il cedente emette la fattura senza addebitare l'Iva; il cessionario integra la fattura indicando l'aliquota Iva e l'importo; il cessionario opera la neutralizzazione registrando la fattura sia negli acquisti che nelle vendite.

“Per un aggiornamento costante ed una formazione completa”

UNICO 2008

Società di Capitali, Persone Fisiche, Società di Persone

VERONA	6 maggio	FIRENZE	12 maggio
PADOVA	7 maggio	MILANO	13 maggio
BOLOGNA	7 maggio	GENOVA	13 maggio
UDINE	8 maggio	JESI (ANCONA)	14 maggio
TORINO	9 maggio	ROMA	15 maggio

Incontro di 1 giornata: 9.30 - 13.00 - 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione € 125,00 + IVA 20%
Per i possessori della tessera servizi Privilege Club sconto del 20%

ENTRABI GLI INCONTRI

€ 190,00 + IVA anziché € 225,00 + IVA

Per i possessori della Privilege Club ulteriore sconto del 20%

STUDI DI SETTORE 2008

Gli adempimenti operativi e le verifiche in Ge.Ri.Co 2008
La difesa e la gestione del contraddittorio

UDINE	16 maggio	pomeriggio	PADOVA	21 maggio	pomeriggio
GENOVA	19 maggio	pomeriggio	BOLOGNA	22 maggio	mattina
TORINO	20 maggio	mattina	FIRENZE	22 maggio	pomeriggio
MILANO	20 maggio	pomeriggio	ANCONA	22 maggio	pomeriggio
VERONA	21 maggio	mattina	ROMA	23 maggio	mattina

Incontro di mezza giornata: 9.15 - 13.15 oppure 14.30 - 18.30

Quota di partecipazione € 100,00 + IVA 20%
Per i possessori della tessera servizi Privilege Club sconto del 20%